



COMUNE DI PISA

D.U.P. 2019-2021 - SEZIONE OPERATIVA

ALLEGATO "A"

**OBIETTIVI DI GESTIONE DELLE
SOCIETÀ PARTECIPATE, DEI CONSORZI E DELLE FONDAZIONI**

(ART. 147-QUATER D.LGS. 267/2000)

Direzione Finanze – Provveditorato – Aziende

Ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica all'approvazione del presente allegato al DUP.

Pisa, data della firma digitale

Il Dirigente
Dr. Claudio Sassetti

1. Premessa

L'art. 147-quater del D.Lgs. 267/2000 (TUEL), aggiunto dal D.L. 174/2012 e successivamente modificato, prevede:

Art. 147-quater - Controlli sulle società partecipate non quotate

1. *L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili.*
2. *Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.*
3. *Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente.*
4. *I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.*
5. *[...] Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate partecipate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.*

Gli artt. 9 e 10 del "Regolamento in materia di organizzazione e funzionamento del sistema integrato dei controlli interni", approvato con deliberazione del C.C. n. 14 del 04.04.2013, prevedono a loro volta:

Art. 9 – Controllo sulle società partecipate non quotate

1. *L'amministrazione delle società partecipate è improntata ai criteri di legalità, buon andamento, economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza nonché al rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario. Le società partecipate assumono come principio di gestione il contenimento dell'indebitamento.*
2. *Il controllo sulle società partecipate è finalizzato a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli assetti organizzativi e della gestione in relazione allo scopo sociale, agli indirizzi dati ed agli obiettivi gestionali assegnati.*
3. *Allo scopo il Comune definisce, nella Relazione previsionale e programmatica, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo standard qualitativi e quantitativi predefiniti, ed organizza un idoneo sistema informativo finalizzato al controllo.*
4. *L'unità organizzativa preposta all'esercizio delle funzioni di controllo societario ed economico-finanziario sulle partecipate è individuata dalla Giunta. Tale unità organizzativa, in particolare, provvede a:*
 - *rilevare i rapporti economico-patrimoniali e finanziari tra il Comune e le società partecipate nonché la situazione contabile delle società;*
 - *effettuare il monitoraggio periodico sullo stato di attuazione degli obiettivi economico-finanziari prefissati, rilevando gli scostamenti anche in relazione ai potenziali effetti sul bilancio dell'Ente;*
 - *verificare il rispetto delle norme sui vincoli di finanza pubblica.*
5. *La definizione, la gestione ed il controllo dei contratti di servizio con le società partecipate e degli affidamenti di funzioni e servizi, anche in regime in house, è effettuata dalle unità organizzative competenti per materia in relazione all'oggetto dei singoli contratti e affidamenti. Esse, in particolare, provvedono a:*
 - a) *definire e gestire i contratti di servizio e gli affidamenti, adottando gli atti necessari;*
 - b) *effettuare il monitoraggio periodico sullo stato di attuazione degli obiettivi di servizio prefissati, verificando l'efficacia, l'efficienza e l'economicità delle gestioni, rilevando gli scostamenti ed individuando le opportune azioni correttive;*
 - c) *verificare la quantità e la qualità dei servizi erogati, anche attraverso l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni all'Ente.*
6. *Le unità organizzative rendono disponibili le informazioni e le valutazioni di cui dispongono e collaborano in modo da assicurare l'esercizio coordinato ed uniforme delle funzioni di programmazione, controllo e rendicontazione.*
7. *Le società partecipate ottemperano alla puntuale trasmissione al Comune delle informazioni e documenti di cui quest'ultimo ha necessità per l'espletamento dell'attività amministrativa, nonché in relazione ad obblighi di comunicazione, di controllo, di pubblicità e di rendicontazione previsti dalle norme in vigore. Per la raccolta e la trasmissione dei dati le società si attengono agli standard indicati dal Comune.*

8. Affinché il Comune eserciti sulle società partecipate, affidatarie secondo il modello in house, un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, dette società adottano, con modalità specificate nei contratti di servizio, almeno:

- a) la contabilità analitica per centri di costo e di ricavo, articolati distintamente per socio affidatario e per tipologia di attività affidata, dalla quale possano evincersi i costi ed i ricavi effettivi attribuibili ai singoli soci affidatari e che consenta la ripartizione pro quota dei costi generali sulla base di criteri oggettivi;
- b) il controllo di gestione;
- c) gli eventuali ulteriori sistemi informativi, di rilevazione, di reportistica e di rendicontazione disciplinati dai contratti di servizio.

9. I risultati complessivi della gestione del Comune e delle società partecipate sono rilevati mediante il bilancio consolidato, la cui disciplina è dettata dal Regolamento di contabilità.

Art. 10 – Controllo sulla qualità dei servizi

1. Il controllo sulla qualità dei servizi, erogati sia direttamente che indirettamente, è finalizzato ad assicurare la piena accessibilità e fruibilità degli stessi da parte degli utenti, in relazione a standard predefiniti.

2. Gli atti che disciplinano l'organizzazione e il funzionamento del controllo sulla qualità dei servizi sono ispirati ai principi di trasparenza e pubblicità delle informazioni, miglioramento continuo e partecipazione degli utenti.

3. Il controllo sulla qualità dei servizi è effettuato anche mediante l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti, sia esterni che interni.

4. Le società partecipate dal Comune adottano e sviluppano sistemi di controllo della qualità dei servizi conformi ai principi contenuti nel presente regolamento ed ai rispettivi contratti di servizio.

E' necessario ricordare che l'articolazione del sistema informativo attinente ai rapporti con le singole società partecipate e gli standard quantitativi e qualitativi di gestione dei servizi sono distintamente disciplinati dai rispettivi contratti di servizio e, ove presenti, dai relativi disciplinari o capitolati di servizio, comunque denominati, ai quali si continua a fare riferimento.

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 147-quater, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 e dall'art. 19, commi 5-7, del D.Lgs. 175/2016, nel presente Documento Unico di Programmazione sono indicati obiettivi generali e specifici di gestione, ulteriori ed integrativi rispetto a quanto disciplinato dai contratti di servizio. Gli obiettivi generali di gestione sono riportati al successivo punto 3, gli obiettivi specifici sono riportati nelle tabelle allegate. Gli obiettivi potranno essere oggetto di revisione ed aggiornamento, anche nel corso dell'esercizio.

Si precisa che le misure di razionalizzazione previste dal "Piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie dirette e indirette - anno 2018", adottato ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016, integrano, con riferimento a ciascuna società, gli obiettivi specifici approvati con il presente atto.

2. Destinatari

Gli indirizzi, le direttive e gli obiettivi stabiliti dal Comune di Pisa per le società si applicano direttamente alle stesse ove il Comune ne detenga una partecipazione di controllo ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile.

Nelle società non controllate ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, gli indirizzi e gli obiettivi approvati dal Comune di Pisa, ove non siano direttamente conseguenti a norme di legge e non siano parte di contratti di servizio, si applicano nella misura in cui sono recepiti da parte delle rispettive assemblee di coordinamento dei soci, previste dalle convenzioni ex art. 30 del D.Lgs. 267/2000, dalle eventuali assemblee di patto e/o dalle assemblee dei soci.

Per gli enti, diversi dalle società, rispetto ai quali il Comune di Pisa esercita funzioni di indirizzo e/o di controllo, gli indirizzi e gli obiettivi approvati costituiscono direttive per l'attività dei rappresentanti del Comune in seno agli organi.

3. Obiettivi generali per le società e gli enti

Le società e gli enti improntano la propria attività a criteri di legalità, buon andamento, economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza nonché al rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario.

E' obiettivo comune a tutte le società ed enti realizzare bilanci non in perdita; allo scopo, detti soggetti sono tenuti a programmare la propria gestione e ad assumere ogni misura correttiva, nel corso dell'esercizio, utile a perseguire e realizzare il pareggio o l'utile/avanzo di bilancio.

Le società e gli enti assumono come principio di gestione il contenimento dell'indebitamento. In analogia agli enti locali da cui sono partecipate, salvo l'utilizzo di anticipazioni di cassa, ricorrono all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento finalizzate all'accrescimento del proprio patrimonio, con contestuale adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento nei quali è evidenziata l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi futuri nonché le modalità con cui è assicurata la sostenibilità nel tempo del servizio del debito.

Le società e gli enti, secondo la rispettiva natura, sono tenuti al rispetto puntuale delle disposizioni normative in materia di contenimento della spesa, di procedure di appalto, di personale e di incarichi, nonché di vincoli di finanza pubblica.

Fermo restando che il Comune di Pisa sta attuando le disposizioni recate dal D.Lgs. 175/2016, le società e interessate sono a loro volta tenute al puntuale rispetto della disciplina introdotta dal decreto medesimo ed all'attuazione

delle misure specificamente previste per ciascuna di esse nel Piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie dirette e indirette.

4. Trasparenza e prevenzione della corruzione

Le società e gli enti soggetti sono tenute al rispetto degli obblighi previsti dalla Legge 190/2012 (prevenzione della corruzione), dal D.Lgs. 33/2013 (pubblicità e trasparenza) e dal D.Lgs. 39/2013 (cause di incompatibilità e inconfiribilità).

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), con Determinazione n. 8 del 17.06.2015, ha adottato le *"Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici"*. Rispetto all'attuazione di tali Linee guida, il Comune di Pisa ha trasmesso alle società ed enti la circolare prot. n. 90624 del 23.11.2016.

Alla luce delle significative modifiche normative intervenute e con particolare riferimento al D.Lgs. 97/2016 (*"Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 dicembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"*), l'ANAC, con Delibera n. 1134 del 08.11.2017, ha approvato in via definitiva le *"Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici"*, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 284 del 05.12.2017. Così come precisato dalla stessa ANAC, le Nuove linee guida sono da intendersi totalmente sostitutive delle precedenti.

Le Nuove linee guida disciplinano l'applicazione delle disposizioni in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione che la legge pone direttamente in capo alle società e agli enti controllati o partecipati nonché agli enti privati a cui è affidato lo svolgimento di attività di pubblico interesse.

Pertanto, tali società ed enti sono tenuti a dare puntuale attuazione alle norme di legge vigenti in materia secondo le modalità indicate dalla citate Nuove linee guida dell'ANAC.

In tale contesto, le presenti indicazioni sono finalizzate a dare impulso ed a promuovere l'adozione delle misure prescritte in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione.

4.1. Ambito soggettivo di applicazione

In tema di trasparenza, l'art. 2-bis del D.Lgs. 33/2013, introdotto dal D.Lgs. 97/2016, disciplina l'ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni sia per quanto riguarda l'accesso civico generalizzato che gli obblighi di pubblicazione.

Ai sensi dell'art. 2-bis del D.Lgs. 33/2013 la normativa in materia di trasparenza:

- si applica alle pubbliche amministrazioni (comma 1);
- si applica *"in quanto compatibile"* ai soggetti elencati al comma 2, ossia:
 - a) enti pubblici economici e gli ordini professionali;
 - b) società in controllo pubblico come definite dall'articolo 2, comma 1, lett. m), del D.Lgs. 175/2016¹, escluse le società quotate;
 - c) associazioni, fondazioni e enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a 500.000 Euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni²;
- si applica *"in quanto compatibile, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, alle società in partecipazione pubblica e alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici"* (comma 3)³.

Per quanto riguarda invece le misure di prevenzione della corruzione diverse dalla trasparenza, l'art. 1, comma 2-bis, della Legge 190/2012, introdotto dal D.Lgs. 97/2016, stabilisce che tanto le pubbliche amministrazioni che i soggetti di cui al comma 2 dell'art. 2-bis del D.Lgs. 33/2013 sono destinatari delle indicazioni contenute nel Piano nazionale anticorruzione (PNA) ma, mentre le prime sono tenute ad adottare un Piano della trasparenza e della prevenzione della

¹ L'art. 2, comma 1, lett. m), del D.Lgs. 175/2016 definisce «società a controllo pubblico» le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lett. b) dello stesso comma; la lett. b) statuisce che per «controllo» si intende *"la situazione descritta dall'art. 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono in controllo"*.

A sua volta, l'art. 2359, comma 1, del Codice Civile recita: *"Sono considerate società controllate:*

- 1) *le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;*
- 2) *le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;*
- 3) *le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.*

² Vedasi, in particolare, il paragrafo 2.2 delle Nuove linee guida ANAC.

³ Vedasi, in particolare, il paragrafo 2.3 delle Nuove linee guida ANAC.

corruzione (PTPC), i soggetti di cui al citato art. 2-bis, comma 2, del D.Lgs. 33/2013 devono adottare *“misure integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2011, n. 231”* con riferimento alle funzioni svolte e in relazione alla propria specificità organizzativa.

Sono invece esclusi dall'ambito di applicazione delle misure di prevenzione della corruzione, diverse dalla trasparenza, i soggetti di cui al comma 3 dell'art. 2-bis del D.Lgs. 33/2013.

E' opportuno sottolineare come, con riferimento alle società *in house*, l'ANAC, al paragrafo 2.1 delle Nuove linee guida, ha precisato che: *“Ai fini delle presenti linee guida, per amministrazione controllante deve intendersi non solo quella titolare delle partecipazioni ma anche, quando non coincidente, l'amministrazione che esercita un effettivo potere di controllo e indirizzo dell'attività sociale [...]. Pertanto, nel caso di società in house, deve ritenersi “controllante” anche l'amministrazione che esercita il potere di controllo analogo sulla società partecipata, potendone determinare gli obiettivi strategici e le decisioni significative, così come previsto dalla definizione contenuta nell'art. 5 del d.lgs. 50/2016”*.

Ricordando che sul sito istituzionale del Comune è stata effettuata la pubblicazione dei dati di cui all'art. 22 del D.Lgs. 33/2013, si rinvia al sito delle società e degli enti per le ulteriori informazioni che questi sono direttamente tenuti a pubblicare⁴.

Il paragrafo 3.1.5 delle Nuove linee guida dell'ANAC precisa che, in caso di società indirettamente controllate da pubbliche amministrazioni, spetta alla capogruppo il compito di assicurare che le stesse adottino le misure di prevenzione della corruzione. A tal fine, con specifico riferimento alle controllate indirette, è dato indirizzo alle controllanti di adottare ogni misura utile ad assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione in relazione alla controllata.

Nello stesso paragrafo l'ANAC ha rilevato che lo scioglimento di una società non comporta l'immediata estinzione della stessa ma l'inizio di una nuova fase, detta liquidatoria, volta al pagamento dei creditori ed alla ripartizione ai soci dell'eventuale residuo attivo. In tale contesto, considerando i tempi lunghi con i quali la liquidazione può giungere a conclusione e che l'attività sociale viene spesso proseguita, l'avvio della liquidazione non esime tale società dall'attenersi alle disposizioni in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione.

4.2. Vigilanza sull'adozione di misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza e promozione dell'adozione delle misure

Le società e gli enti di cui al paragrafo precedente sono tenuti, per quanto di rispettiva competenza, alla puntuale attuazione della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione che la legge pone loro direttamente in capo, con le modalità definite dalle Nuove linee guida approvate dall'ANAC con la citata Delibera n. 1134 del 08.11.2017.

Nel quadro definito da tali disposizioni, le presenti Direttive danno impulso e promuovono l'adozione delle misure prescritte, come previsto dal paragrafo 4 delle Nuove linee guida.

In particolare, di seguito, si forniscono indicazioni integrative di quelle contenute nella disciplina di riferimento.

4.3. Adozione del “modello 231” e delle relative misure integrative da parte delle società e degli enti

Si ricorda che il Comune di Pisa, già con Deliberazione della G.C. n. 192 del 21.11.2011, con la quale erano state approvate “Direttive alle società in house”, aveva rilevato *“la necessità che le singole società siano dotate della disciplina interna di cui al D.Lgs. 231/2001 (“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300”)*. Analoga direttiva era contenuta nella Deliberazione della G.C. n. 227 del 28.11.2012 (ad oggetto: “Disposizioni per l'attività delle società in house e delle altre società controllate”).

Nel frattempo, attraverso la revisione degli statuti delle società, sia controllate che partecipate, e degli enti, sono state introdotte clausole statutarie che prevedono come obbligatoria l'adozione del “modello 231”. Per tutte quelle società ed enti di diritto privato i cui statuti non recano una tale disposizione, con le presenti direttive si conferma la necessità che sia provveduto ad adottare il “modello 231”.

In ogni caso, si ricorda che i soggetti di cui al citato art. 2-bis, comma 2, del D.Lgs. 33/2013 devono adottare *“misure integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2011, n. 231”* con riferimento alle funzioni svolte e in relazione alla propria specificità organizzativa, finalizzate alla prevenzione della corruzione. In tale modello devono essere riunite, in una sezione apposita e chiaramente identificabili, le misure integrative, adottate dall'organo amministrativo, elaborate dal Responsabile della prevenzione della corruzione in stretto coordinamento con l'organo che svolge le funzioni di l'Organismo di vigilanza (OdV).

Per le società a partecipazione pubblica non di controllo e le associazioni, le fondazioni e gli altri enti privati di cui al comma 3 dell'art. 2-bis del D.Lgs. 33/2013, le misure da adottare sono riportate, rispettivamente, ai paragrafi 3.3. e 3.4. delle Nuove linee guida dell'ANAC.

4.4. Contenuti del “modello 231” per le società in controllo pubblico e le società in house

Le Nuove linee guida dell'ANAC, al paragrafo 3.1.1, individuano e descrivono i *contenuti minimi delle misure* da adottare da parte delle società in controllo pubblico (ivi incluse le società *in house*). Rinviano integralmente alle Nuove linee guida per quanto riguarda la descrizione dei contenuti minimi, se ne riporta qui il solo elenco sintetico:

⁴ Come rilevato dall'ANAC al paragrafo 4.1 delle Nuove linee guida, i soggetti di cui all'art. 22, comma 1, del D.Lgs. 33/2013 non coincidono, anzi rappresentano una gamma più estesa, di quelli che, ai sensi dell'art. 2-bis, sono tenuti agli obblighi di trasparenza.

- a) Individuazione e gestione dei rischi di corruzione;
- b) Sistema dei controlli;
- c) Codice di comportamento;
- d) Inconferibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali;
- e) Incompatibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali;
- f) Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici;
- g) Formazione;
- h) Tutela del dipendente che segnala illeciti;
- i) Rotazione o misure alternative;
- j) Monitoraggio.

Fermi restando i contenuti minimi delle misure di prevenzione della corruzione sopra richiamati, come specificati dalle Nuove linee guida dell'ANAC, le società e gli enti controllati dal Comune di Pisa, nonché le società *in house*, adottano, con proprie modalità organizzative, ulteriori misure di prevenzione della corruzione, individuando le connesse azioni di monitoraggio e controllo, relative almeno ai seguenti ambiti e contenuti:

- k) Compensi attribuiti all'organo amministrativo ed a quello di controllo, con riferimento a quanto previsto dall'art. 11, commi 6-7-8, del D.Lgs. 175/2016 o da altre disposizioni di legge applicabili, ivi incluso l'art. 5, comma 9, del D.L. 95/2012 come modificato dall'art. 17, comma 3, della Legge 124/2015;
- l) Rimborsi delle spese di missione spettanti ai membri dell'organo amministrativo;
- m) Reclutamento di personale dipendente, ivi comprese le progressioni di carriera, nonché reclutamento di personale con contratti di lavoro flessibile comunque denominati, nel rispetto dell'art. 19, commi 2-3, del D.Lgs. 175/2016 e delle altre norme applicabili;
- n) Conferimento di incarichi di lavoro autonomo di qualunque tipo e svolgimento di tirocini, nel rispetto dei criteri di cui allo schema di Regolamento approvato con Deliberazione della G.C. n. 162 del 14.11.2013 salve le disposizioni di legge sopravvenute *medio tempore*;
- o) Svolgimento dei procedimenti relativi alle funzioni amministrative attribuite dai soci;
- p) Svolgimento delle procedure di gestione e di riscossione dei crediti;
- q) Applicazione del codice dei contratti pubblici per l'acquisto di beni, servizi e lavori;
- r) Divieto di effettuazione di sponsorizzazioni (assumendo la veste di *sponsor*) da parte delle società strumentali;
- s) Divieto di erogazione di contributi liberali comunque denominati;
- t) Rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010, ivi inclusa la registrazione del codice CIG (codice identificativo gara).

4.5. Nomina del Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione

L'art. 1, comma 7, della L. 190/2012, come modificato dal D.Lgs. 97/2016, riunisce nella stessa figura i compiti di Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC) e di Responsabile della trasparenza (RT), salvo in caso di obiettive difficoltà organizzative.

Le società e gli enti soggetti sono tenuti alla nomina del Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione (RTPC) attenendosi a quanto previsto dalle Nuove linee guida dell'ANAC.

4.6. Individuazione dell'organo che svolge le funzioni di Organismo di vigilanza

L'art. 1, comma 8-bis, della Legge 190/2012, nelle pubbliche amministrazioni, attribuisce all'OIV compiti specifici in ordine alla vigilanza sul sistema di trasparenza e prevenzione della corruzione. L'ANAC ritiene che, anche nelle società, occorra individuare il soggetto più idoneo allo svolgimento delle medesime funzioni. A tal fine ogni società, sulla base di proprie valutazioni di carattere organizzativo e funzionale e privilegiando in ogni caso le soluzioni che non comportano aggravio di costi, attribuisce con provvedimento motivato tali compiti all'organo interno di controllo reputato più idoneo ovvero ad un organismo di vigilanza (OdV). Si rinvia, in particolare, al paragrafo 3.1.2. delle Nuove linee guida ANAC.

4.7. Misure di trasparenza e accesso generalizzato

Per quanto riguarda le misure di trasparenza e il diritto di accesso generalizzato, si fa rinvio rispettivamente alle Nuove linee guida dell'ANAC cui le società ed enti sono tenuti ad uniformarsi, per quanto di competenza.

In materia di trasparenza, i dati da pubblicare sono quelli specificati dall'allegato 1 della Delibera dell'ANAC n. 1134/2017 ("Allegato 1. Sezione "società trasparente"/"amministrazione trasparente" - Elenco degli obblighi di pubblicazione").

5. Flussi informativi

Le società e gli enti provvedono tempestivamente alla trasmissione al Comune, e per esso ai suoi organi ed uffici, di ogni informazione e/o documento utile o necessario all'esercizio delle funzioni di controllo, all'assolvimento di adempimenti o all'acquisizione di elementi conoscitivi.

In particolare:

- Le società e gli enti ottemperano alla puntuale trasmissione ai servizi comunali delle informazioni e documenti di cui questi ultimi hanno necessità per l'espletamento dell'attività amministrativa, nonché in relazione ad obblighi di comunicazione, controllo e pubblicità previsti dalle norme in vigore. Per la raccolta e la trasmissione dei dati le società ed enti si attengono agli standard eventualmente indicati dal Comune.
- In particolare, ciascuna società ed ente trasmette al Comune le informazioni necessarie alla redazione del bilancio di previsione, del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato del Gruppo Comune di Pisa, del certificato al bilancio di previsione, del certificato al conto di bilancio, dei questionari al bilancio ed al rendiconto richiesti dalla Corte dei Conti al Collegio dei Revisori, nonché necessari per ad ogni altro adempimento od attività di controllo.
- Ciascuna società ed ente trasmette puntualmente al Comune le informazioni necessarie al controllo concomitante e successivo dell'attuazione dei contratti di servizio, comunque denominati, e degli affidamenti in corso di esecuzione.
- Le società a controllo pubblico provvedono a garantire il concreto perseguimento degli obiettivi specifici annuali e pluriennali che il Comune di Pisa fissa.

FARMACIE COMUNALI PISA S.P.A. – OBIETTIVI SPECIFICI

DESCRIZIONE OBIETTIVI		INDICATORI			Valori di Riferimento Anno 2017 (A)	Obiettivo Anno 2019 (B)	Obiettivo Anno 2020 (C)	Obiettivo Anno 2021 (D)
Obiettivi Economici - Finanziari	Mantenimento della Gestione Caratteristica positiva	Saldo Gestione Caratteristica come da Piano Industriale	EBIT	Ind.1	217.745	Ind.1 ≥ 460.650	Ind.1 ≥ 512.565	Ind.1 ≥ 512.565
	Mantenimento del Risultato di Esercizio Complessivo Positivo	Risultato di Esercizio come da Piano Industriale	Voce 23 del Conto Economico	Ind.2	59.387	Ind.2 ≥ 233.293	Ind.2 ≥ 273.207	Ind.2 ≥ 273.207
Obiettivi Personale Dipendente	Contenimento Spese del Personale	Costo medio del personale	<u>Costo Personale</u> N° Medio Personale	Ind.3	42.957	Ind.3 ≤ 42.957	Ind.3 ≤ 42.957	Ind.3 ≤ 42.957
		Incidenza Spese Personale sul Fatturato come da Piano Industriale	<u>Costo Personale</u> Fatturato	Ind.4	23,07%	Ind.4 ≤ 20,79%	Ind.4 ≤ 20,28%	Ind.4 ≤ 20,28%
Obiettivi di Servizio	Risultato Operativo (EBIT) della Farmacia n. 6 Positivo	EBIT Farmacia n. 6 (Aeroporto)	EBIT	Ind.5	48.458	Ind.5 ≥ 0	Ind.5 ≥ 0	Ind.5 ≥ 0
	Rispetto tempi di pagamento verso il Comune di Pisa	Tempi di pagamento	<u>Pagamenti assolti al 31/12</u> Debiti scaduti al 31/12	Ind.6	0,6423	Ind.6 = 1	Ind.6 = 1	Ind.6 = 1